ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

L 85

delle Comunità europee

32° anno

30 marzo 1989

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

* **Regolamento (CEE) n. 787/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia** 1

* **Regolamento (CEE) n. 788/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 3247/81 relativo al finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, di talune misure di intervento, in particolare di quelle consistenti nell'acquisto, nel magazzinaggio e nella vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi di intervento** 2

* **Regolamento (CEE) n. 789/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989, che istituisce misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube e modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli** 3

* **Regolamento (CEE) n. 790/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989, che fissa l'importo dell'aiuto supplementare forfettario per la costituzione di organizzazioni di produttori nonché il massimale dell'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube** 6

* **Regolamento (CEE) n. 791/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2169/81 che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone** 7

Regolamento (CEE) n. 792/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 8

Regolamento (CEE) n. 793/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 10

* **Regolamento (CEE) n. 794/89 della Commissione, del 28 marzo 1989, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 12

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Sommario *(segue)*

Regolamento (CEE) n. 795/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 15

Regolamento (CEE) n. 796/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare 17

Regolamento (CEE) n. 797/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana dal 6 al 12 marzo 1989 22

Regolamento (CEE) n. 798/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, che adotta il tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine nella Grecia ... 24

Regolamento (CEE) n. 799/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 26

Regolamento (CEE) n. 800/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali 31

Regolamento (CEE) n. 801/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantasettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1035/88 34

Regolamento (CEE) n. 802/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 35

Regolamento (CEE) n. 803/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi 37

Regolamento (CEE) n. 804/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva 41

Regolamento (CEE) n. 805/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la nona gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3421/88 43

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

89/216/CEE :

* **Decisione della Commissione, del 30 novembre 1988, relativa ai fondi di promozione dell'avicoltura, dell'allevamento di bestiame minuto e degli ortofrutticoli in Belgio** 45

89/217/CEE :

* **Decisione della Commissione, del 30 novembre 1988, relativa ad un aiuto nazionale a favore del settore delle carni bovine in Italia** 48

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 787/89 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1883/78 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2050/88 [4], le operazioni materiali occasionate dal magazzinaggio e, se del caso, dalla trasformazione dei prodotti all'intervento sono finanziate con importi forfettari uniformi per la Comunità ; che è opportuno prevedere lo stesso sistema di finanziamento per l'imputazione al FEAOG, sezione garanzia, delle spese derivanti dall'attuazione delle particolari misure, previste dalla normativa comunitaria, destinate a garantire l'utilizzazione e/o la destinazione per determinate finalità dei prodotti detenuti dagli organismi di intervento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1883/78 è aggiunto il comma seguente :

« Sono altresì finanziate con importi forfettari uniformi per la Comunità le spese occasionate dalle misure particolari destinate a garantire l'utilizzazione e/o la destinazione per determinate finalità dei prodotti detenuti dagli organismi di intervento, adottate nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato e i cui costi sono a carico del FEAOG, sezione garanzia. Gli importi forfettari sono stabiliti secondo la procedura prevista al primo comma. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA

---

[1] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
[2] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.
[3] GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
[4] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 788/89 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 3247/81 relativo al finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, di talune misure di intervento, in particolare di quelle consistenti nell'acquisto, nel magazzinaggio e nella vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi di intervento

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 787/89 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in seguito alla modifica, apportata dal regolamento (CEE) n. 2050/88 [3], dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78 che prevede il deprezzamento, all'atto dell'acquisto, del valore dei prodotti acquistati dall'intervento pubblico, i prezzi di riporto di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3247/81 [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2632/85 [5], non corrispondono più ai prezzi da rimborsare al FEAOG, sezione garanzia, in caso di deterioramento o di distruzione di un prodotto immagazzinato; che per tali casi occorre stabilire un nuovo riferimento di prezzo;

considerando che occorre inoltre adeguare l'allegato del regolamento (CEE) n. 3247/81 per tener conto del finanziamento, in base al sistema degli importi forfettari, delle misure particolari destinate a garantire l'utilizzazione e/o la destinazione per determinate finalità dei prodotti detenuti dagli organismi di intervento, in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1883/78,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3247/81 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino è sostituito dal testo seguente:

« — il prezzo da contabilizzare è il prezzo di intervento di base in vigore per la qualità tipo il primo giorno dell'esercizio in corso. A tale prezzo si applica, ove necessario, la percentuale relativa al prezzo d'intervento al momento dell'acquisto del prodotto. Il tasso di conversione applicabile è quello in vigore il giorno stesso. »

2) Nell'allegato I, parte « I. Spese per operazioni materiali », è aggiunta la lettera seguente:

« g) dalle misure particolari destinate a garantire l'utilizzazione e/o la destinazione del prodotto ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile per quanto concerne l'articolo 1, punto 1 alle spese effettuate a decorrere dal 1° ottobre 1988 e per quanto concerne l'articolo 1, punto 2 alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA

---

(1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 6.
(4) GU n. L 327 del 14. 11. 1981, pag. 1.
(5) GU n. L 251 del 20. 9. 1985, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 789/89 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 1989

che istituisce misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube e modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando che la situazione del mercato della frutta a guscio, costituita essenzialmente da mandorle, nocciole, noci comuni e pistacchi, è caratterizzata da un assai scarso adeguamento alle esigenze tecniche e commerciali sia per quanto riguarda le condizioni tecniche di produzione, le cui caratteristiche predominanti sono la multitudine di piccole aziende e lo scarsissimo livello di meccanizzazione, con una conseguente produttività limitata, accompagnata da costi elevati, sia per quanto riguarda le condizioni di commercializzazione;

considerando che la stessa situazione caratterizza la coltura delle carrube; che in certe regioni della Comunità questa coltura è strettamente connessa con i frutteti che producono frutta a guscio e può costituire, insieme a questa coltura, piantagioni omogenee; che conviene pertanto estendere a questo prodotto le misure prese a favore della frutta a guscio;

considerando che la creazione di organizzazioni di produttori che prevedano l'obbligo per i loro aderenti di conformarsi alle norme adottate dall'organizzazione stessa allo scopo di migliorare la qualità dei prodotti e adeguare l'offerta alle esigenze del mercato può costituire un rimedio alle carenze strutturali sopra menzionate; che occorre facilitare la creazione ed il funzionamento di tali organizzazioni;

considerando che questo obiettivo può essere realizzato innanzi tutto mediante la concessione di un aiuto forfettario alla creazione di tali organizzazioni, erogato alla fine della prima e della seconda campagna di commercializzazione successiva al loro riconoscimento specifico da parte dello Stato membro e complementare all'aiuto di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1035/72 [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88 [3]; che è opportuno prevedere una partecipazione finanziaria della Comunità fino a concorrenza del 50 % dell'aiuto concesso dallo Stato membro;

considerando che, per consentire alle organizzazioni di produttori che producono e commercializzano frutta a guscio e/o carrube di realizzare la concentrazione dell'offerta, di scaglionare l'immissione sul mercato della frutta grazie, in particolare, ad adeguate capacità di magazzinaggio, nonché di mettere in valore la qualità dei prodotti, occorre favorire la costituzione di capitali d'esercizio da parte di queste organizzazioni; che a tale scopo conviene prevedere l'erogazione, da parte dello Stato membro e della Comunità, di contributi finanziari alla costituzione di detti capitali, il cui massimale sia stabilito con riferimento al valore della produzione commercializzata dalle organizzazioni di produttori nel corso di una data campagna;

considerando che, per spingere ulteriormente i produttori membri di organizzazioni ad un ammodernamento dei loro frutteti per adeguarsi alle esigenze del mercato, è opportuno subordinare la concessione degli aiuti a favore della creazione dell'organizzazione e della costituzione di un capitale di esercizio alla presentazione di un piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione, nonché all'approvazione di tale piano da parte delle autorità nazionali designate dagli Stati membri; che, ai fini della realizzazione di tale obiettivo, il piano in questione deve avere come scopo primario il miglioramento genetico e colturale dei prodotti ottenuti in piantagioni omogenee e non disperse tra altre colture; che occorre erogare, per la realizzazione di questi piani, un aiuto specifico al quale partecipino gli Stati membri e la Comunità; che è tuttavia necessario limitare l'importo dell'aiuto, conferendogli altresì un carattere transitorio e decrescente, allo scopo di giungere progressivamente ad ampliare la responsabilità finanziaria dei produttori;

considerando che per diffondere presso tutti gli utilizzatori attuali o potenziali la conoscenza dei prodotti in questione, per promuovere una commercializzazione che sia adeguata alle esigenze del mercato e per stimolare l'azione delle organizzazioni di produttori di frutta a guscio, occorre prevedere la partecipazione della Comunità al finanziamento di azioni volte a incrementare e migliorare il consumo e l'utilizzazione di questi prodotti;

considerando che conviene introdurre le carrube fra i prodotti coperti dall'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e modificare il regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3911/87 [5],

[1] Parere reso il 17 marzo 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[2] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[3] GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.
[4] GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16.
[5] GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 36.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1035/72 è modificato come segue :

1) All'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunta la riga seguente :

« Codice NC	Designazione delle merci
1212 10 10	Carrube »

2) All'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, è aggiunto il trattino seguente :

« — la frutta a guscio, fresca o secca, e le carrube, dal 1° settembre al 31 agosto ».

3) È inserito il titolo seguente :

« TITOLO II bis

Misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube

Articolo 14 bis

Le misure previste dal presente titolo si applicano :

— alle mandorle dei codici NC 0802 11 90 e 0802 12 90,

— alle nocciole dei codici NC 0802 21 00 e 0802 22 00,

— alle noci comuni dei codici NC 0802 31 00 e 0802 32 00,

— ai pistacchi del codice NC 0802 50 00,

— alle carrube del codice NC 1212 10 10.

Articolo 14 ter

1. Fatto salvo l'articolo 14, gli Stati membri erogano, allo scopo di incentivarne la creazione, un aiuto supplementare forfettario alle organizzazioni di produttori la cui attività economica consiste nella produzione e nella commercializzazione della frutta a guscio e/o delle carrube e che hanno presentato un piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione, approvato dalle autorità nazionali competenti in applicazione dell'articolo 14 quinquies.

L'aiuto è erogato all'organizzazione di produttori riconosciuta dall'autorità nazionale competente a norma del presente articolo.

2. L'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 è calcolato in funzione dei quantitativi di frutta a guscio e/o carrube commercializzate dall'organizzazione dei produttori durante la prima campagna di commercializzazione successiva al riconoscimento specifico di cui al paragrafo 1. È fissato un importo unitario dell'aiuto per quota di quantitativi. L'aiuto viene versato alla fine della prima e della seconda campagna di commercializzazione successiva al riconoscimento.

Gli aiuti concessi sono rimborsati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, fino a concorrenza del 50 % del loro importo.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le organizzazioni di produttori riconosciute in virtù del presente articolo, il numero dei loro membri e i quantitativi globali commercializzati dalle organizzazioni stesse durante la prima campagna di commercializzazione.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le quote di quantitativi di cui al paragrafo 2 e l'importo unitario dell'aiuto applicabile a ciascuna di esse.

Articolo 14 quater

1. Gli Stati membri erogano un aiuto specifico alle organizzazioni di produttori che costituiscono un capitale di esercizio conformemente al presente articolo e che hanno presentato un piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione, approvato dalle autorità nazionali competenti in applicazione dell'articolo 14 quinquies.

2. Il capitale di esercizio ha lo scopo, da un lato, di regolarizzare l'offerta garantendo il finanziamento del magazzinaggio necessario ai fini di un'adeguata immissione sul mercato e, dall'altro, di consentire migliorie del condizionamento dei prodotti per una loro migliore commercializzazione. Detto capitale è utilizzato dall'organizzazione dei produttori per finanziare, in particolare, il magazzinaggio, la cernita, la sgusciatura e il condizionamento.

3. L'aiuto specifico è erogato in una sola rata, a condizione che il finanziamento del capitale in questione sia garantito :

— per il 45 % dall'organizzazione di produttori,

— per il 10 % dallo Stato membro a titolo di contributo.

Il finanziamento comunitario è pari al 45 % di detto capitale. Tuttavia, la partecipazione finanziaria globale dello Stato membro e della Comunità non può superare il 16,5 % del valore della produzione commercializzata dall'organizzazione di produttori durante una data campagna di commercializzazione.

Articolo 14 quinquies

1. Le organizzazioni di produttori beneficiano degli aiuti di cui agli articoli 14 ter e 14 quater se presentano un piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione, approvato dalle autorità competenti dello Stato membro.

Il piano di cui al primo comma ha come obiettivo primario il miglioramento della qualità della produzione, mediante una riconversione varietale o un miglioramento colturale su superfici di coltura omogenea e non dispersa tra altre colture e, se del caso, un obiettivo di miglioramento della commercializzazione. Esso deve prevedere la realizzazione dei tipi d'azioni decisi secondo la procedura prevista all'articolo 33.

2. Il piano approvato beneficia, per la sua realizzazione, di un aiuto comunitario del 45 % se il suo finanziamento è sostenuto in misura pari al 45 % dall'organizzazione di produttori e al 10 % dallo Stato membro.

Per il contributo dello Stato membro e l'aiuto comunitario è tuttavia stabilito un massimale. Questo massimale è determinato in funzione della superficie di una coltura non dispersa e di un massimale per ettaro.

Il contributo dello Stato membro e l'aiuto comunitario sono versati per un periodo di dieci anni. Il massimale dell'aiuto è decrescente.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce :

— il massimale per ettaro del contributo dello Stato membro e dell'aiuto comunitario,

— le modalità di riduzione graduale del contributo nazionale e dell'aiuto comunitario.

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i piani ad essi presentati dalle organizzazioni di produttori. Detti piani possono essere approvati dalle autorità competenti dello Stato membro unicamente previa loro trasmissione alla Commissione e trascorso un periodo di sessanta giorni, durante il quale la Commissione può chiedere che essi siano modificati o rigettati.

Articolo 14 sixties

1. La Comunità contribuisce nella massima misura del 50 % al finanziamento di azioni intese a incrementare e migliorare il consumo e l'utilizzazione nella Comunità della frutta a guscio e/o delle carrube.

2. Le azioni di cui al paragrafo 1 hanno come obiettivo :

— la promozione della qualità dei prodotti, grazie specialmente alla realizzazione di studi di mercato, e la ricerca di nuove utilizzazioni, compresi i mezzi volti all'adeguamento della produzione ;

— la messa a punto di nuove modalità di condizionamento ;

— la divulgazione di consigli in materia di commercializzazione presso i vari operatori economici del settore ;

— l'organizzazione e la partecipazione a fiere e altre manifestazioni commerciali.

3. La Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista all'articolo 14 octies, le azioni indicate nel paragrafo 2 o definisce nuove azioni.

Articolo 14 septies

1. Gli aiuti di cui agli articoli 14 quater, 14 quinquies e 14 sexties sono considerati come misure di intervento destinate a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 [2].

2. Per quanto riguarda gli aiuti di cui al paragrafo 1, la Commissione può, su richiesta degli Stati membri interessati e secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70, decidere il versamento di una prima rata degli importi assegnati sulla base dei piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione approvati dagli Stati membri.

Articolo 14 octies

La Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 33, le modalità di applicazione del presente titolo. Queste ultime comportano le misure atte a garantire il controllo dell'utilizzazione dell'aiuto finanziario della Comunità.

---

[1] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
[2] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1. »

4) All'allegato I, nella rubrica « Frutta » sono aggiunti i termini « mandorle, nocciole e noci comuni ».

Articolo 2

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68 la riga concernente le carrube del codice NC 1212 10 10 è soppressa.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA

REGOLAMENTO (CEE) N. 790/89 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 1989

che fissa l'importo dell'aiuto supplementare forfettario per la costituzione di organizzazioni di produttori nonché il massimale dell'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 789/89 [2], in particolare l'articolo 14 ter, paragrafo 4 e l'articolo 14 quinquies, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'aiuto supplementare forfettario per l'incoraggiamento della costituzione di organizzazioni di produttori di frutta a guscio e di carrube deve essere fissato in modo da rappresentare un reale incentivo, tenuto conto della scarsissima percentuale della produzione commercializzata tramite organizzazioni di produttori e della piccola dimensione delle organizzazioni esistenti;

considerando che per l'aiuto per il miglioramento delle qualità e della commercializzazione di cui all'articolo 14 quinquies del regolamento (CEE) n. 1035/72, il massimale della partecipazione finanziaria dello Stato membro e della Comunità dev'essere fissato ad un livello realistico, che tenga conto dell'obiettivo essenziale del miglioramento genetico e colturale e della superficie del frutteto che può essere ogni anno oggetto di un'azione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aiuto supplementare forfettario per la costituzione di organizzazioni di produttori di frutta a guscio e/o di carrube, di cui all'articolo 14 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72, è fissato come segue:

— 60 ECU/t per la quota inferiore a 1 000 t,

— 70 ECU/t per la quota compresa tra 1 000 e 2 000 t,

— 75 ECU/t per la quota superiore a 2 000 t,

di frutta a guscio e/o di carrube commercializzate dall'organizzazione di produttori nel corso della prima campagna di commercializzazione.

Articolo 2

Il massimale per ettaro di cui all'articolo 14 quinquies, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72 è fissato a 300 ECU per i primi cinque anni e a 210 ECU per i cinque anni successivi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA

---

[1] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 91.
[2] Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 791/89 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2169/81 che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il paragrafo 9 del protocollo n. 4 concernente il cotone, ad esso allegato e modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4006/87 [1],

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2169/81 [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2261/88 [3], prevede che il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è determinato per un dato prodotto quale è definito in Grecia; che, a seguito dell'adesione della Spagna, conviene sopprimere tale riferimento ad una situazione particolare della Grecia e sostituirlo con una definizione utilizzata nel commercio internazionale;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2169/81, la domanda di aiuto può essere presentata prima della presentazione della domanda di messa sotto controllo; che, ai fini di un buon funzionamento del regime di aiuto, è opportuno prevedere che in tale caso la domanda di aiuto sia ammissibile soltanto a condizione che venga costituita una cauzione per garantire che la domanda di messa sotto controllo sia presentata entro il termine prescritto;

considerando che, a seguito dell'adeguamento del regime di aiuto per il cotone istituito con il protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia, previsto dal regolamento (CEE) n. 1964/87 [4], è necessario adeguare l'articolo 6, paragrafo 4 e l'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2169/81,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2169/81 è modificato come segue:

1) All'articolo 4, paragrafo 3 i termini « secondo la definizione greca » sono soppressi.

2) L'articolo 5, paragrafo 2 è completato dal comma seguente:

   « Se viene presentata prima della domanda di messa sotto controllo, la domanda di aiuto è ammissibile soltanto a condizione che sia costituita una cauzione sufficiente a garantire che la domanda di messa sotto controllo sia presentata entro il termine prescritto. »

3) All'articolo 6, punto 4 i termini « paragrafo 1 » sono soppressi.

4) Il testo dell'articolo 7, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

   « 1. Prima della fine di ogni campagna, la produzione effettiva della campagna stessa è determinata secondo la procedura prevista all'articolo 11, paragrafo 1, tenendo conto in particolare dei quantitativi per i quali è stato chiesto l'aiuto. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Tuttavia, l'articolo 1, punto 2 è applicabile a decorrere dal 1° maggio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA

---

(1) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.
(2) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.
(3) GU n. L 199 del 26. 7. 1988, pag. 8.
(4) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 792/89 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1989

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89 [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 [4], in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2401/88 della Commissione [5] e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 28 marzo 1989;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2401/88 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 96.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 marzo 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	21,98	126,20
0712 90 19	21,98	126,20
1001 10 10	55,14	182,56 (1) (5)
1001 10 90	55,14	182,56 (1) (5)
1001 90 91	32,44	117,83
1001 90 99	32,44	117,83
1002 00 00	60,11	109,55 (6)
1003 00 10	50,67	110,36
1003 00 90	50,67	110,36
1004 00 10	41,73	76,74
1004 00 90	41,73	76,74
1005 10 90	21,98	126,20 (2) (3)
1005 90 00	21,98	126,20 (2) (3)
1007 00 90	45,32	135,93 (4)
1008 10 00	50,67	21,55
1008 20 00	50,67	32,43 (4)
1008 30 00	50,67	0,00 (5)
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	50,67	0,00
1101 00 00	59,77	179,32
1102 10 00	98,51	167,73
1103 11 10	98,98	296,48
1103 11 90	63,11	192,22

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 793/89 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1989

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89 [2], in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 [4], in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2402/88 della Commissione [5] e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 28 marzo 1989;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.
[3] GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
[4] GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
[5] GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 99.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 marzo 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	1,62
1001 10 90	0	0	0	1,62
1001 90 91	0	0	0	0,81
1001 90 99	0	0	0	0,81
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	1,12

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7
1107 10 11	0	0	0	1,44	1,44
1107 10 19	0	0	0	1,08	1,08
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 794/89 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 1989

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3773/87 [2], in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel medesimo regolamento agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1989.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.
[2] GU n. L 355 del 17. 12. 1987, pag. 19.

ALLEGATO

Rubrica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
1.10	0701 90 51 0701 90 59	Patate di primizia	32,06	1 398	260,58	66,79	226,01	5 631	25,00	49 105	75,33	20,76
1.20	0702 00 10 0702 00 90	Pomodori	85,05	3 709	691,17	177,15	599,49	14 937	66,32	130 249	199,81	55,06
1.30	0703 10 19	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina	10,25	447	83,29	21,35	72,24	1 800	7,99	15 696	24,08	6,63
1.40	0703 20 00	Agli	222,28	9 694	1 806,28	462,97	1 566,70	39 038	173,32	340 388	522,19	143,91
1.50	ex 0703 90 00	Porri	33,95	1 484	275,54	70,85	241,09	5 907	26,53	51 655	79,99	21,70
1.60	ex 0704 10 10 ex 0704 10 90	Cavolfiori	24,64	1 063	194,92	50,89	171,59	4 055	19,14	37 482	57,16	17,15
1.70	0704 20 00	Cavoletti di Bruxelles	44,76	1 931	355,63	92,23	312,60	7 362	34,82	68 116	103,74	31,19
1.80	0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi	38,06	1 659	308,56	79,12	269,72	6 651	29,67	58 324	89,33	24,62
1.90	ex 0704 90 90	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea var. italica)	121,35	5 292	986,16	252,76	855,36	21 313	94,63	185 840	285,09	78,57
1.100	ex 0704 90 90	Cavoli cinesi	53,45	2 331	434,42	111,34	376,80	9 388	41,68	81 865	125,59	34,61
1.110	0705 11 10 0705 11 90	Lattughe a cappuccio	63,10	2 752	512,79	131,43	444,77	11 082	49,20	96 634	148,24	40,85
1.120	ex 0705 29 00	Indivie	46,56	2 031	378,42	96,99	328,23	8 178	36,31	71 312	109,40	30,15
1.130	ex 0706 10 00	Carote	28,52	1 243	231,76	59,40	201,02	5 009	22,23	43 675	67,00	18,46
1.140	ex 0706 90 90	Ravanelli	107,24	4 677	871,53	223,38	755,93	18 835	83,62	164 236	251,95	69,43
1.150	0707 00 11 0707 00 19	Cetrioli	69,24	3 019	562,67	144,22	488,04	12 160	53,99	106 033	162,66	44,83
1.160	0708 10 10 0708 10 90	Piselli (Pisum sativum)	159,31	6 948	1 294,63	331,83	1 122,91	27 980	124,23	243 969	374,27	103,15
1.170	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)	175,40	7 650	1 425,38	365,34	1 236,31	30 806	136,77	268 607	412,07	113,56
1.180	ex 0708 90 00	Fave	42,69	1 862	346,98	88,93	300,96	7 499	33,29	65 387	100,31	27,64
1.190	0709 10 00	Carciofi	90,17	3 933	732,81	187,82	635,61	15 837	70,31	138 095	211,85	58,38
1.200		Asparagi :										
1.200.1	ex 0709 20 00	— verdi	353,75	15 428	2 874,64	736,81	2 493,35	62 128	275,84	541 716	831,05	229,03
1.200.2	ex 0709 20 00	— altri	408,68	17 824	3 321,06	851,23	2 880,56	71 776	318,68	625 842	960,11	264,60
1.210	0709 30 00	Melanzane	94,92	4 140	771,38	197,71	669,06	16 671	74,02	145 364	223,00	61,46
1.220	ex 0709 40 00	Sedani da erbucce e sedani a coste	46,98	2 049	381,79	97,85	331,15	8 251	36,63	71 947	110,37	30,41
1.230	0709 51 30	Funghi galletti o gallinacci	660,65	28 685	5 250,36	1 368,47	4 657,88	110 953	510,76	1 022 231	1 542,93	437,30
1.240	0709 60 10	Peperoni	117,73	5 134	956,72	245,22	829,82	20 677	91,80	180 291	276,58	76,22
1.250	0709 90 50	Finocchi	22,39	976	182,01	46,65	157,86	3 933	17,46	34 299	52,61	14,50
1.260	0709 90 70	Zucchine	57,48	2 507	467,12	119,73	405,16	10 095	44,82	88 028	135,04	37,21
1.270	ex 0714 20 00	Patate dolci, intere, fresche	81,99	3 573	658,40	170,36	582,01	14 177	63,82	125 542	192,34	53,17
2.10	ex 0802 40 00	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi	71,58	3 124	577,39	149,21	508,93	12 383	55,77	109 540	168,40	45,76
2.20	ex 0803 00 10	Banane, diverse dalle frutta della piantaggine, fresche	44,17	1 926	358,97	92,01	311,36	7 758	34,44	67 647	103,77	28,60
2.30	ex 0804 30 00	Ananassi, freschi	47,88	2 088	389,13	99,73	337,51	8 410	37,34	73 330	112,49	31,00
2.40	ex 0804 40 10 ex 0804 40 90	Avocadi, freschi	189,74	8 275	1 541,88	395,20	1 337,37	33 324	147,95	290 563	445,75	122,85
2.50	ex 0804 50 00	Guaiave e manghi, freschi	165,90	7 236	1 348,20	345,56	1 169,37	29 138	129,37	254 064	389,76	107,41
2.60		Arance dolci, fresche :										
2.60.1	0805 10 11 0805 10 21 0805 10 31 0805 10 41	— Sanguigne e semisanguigne	43,11	1 880	350,38	89,80	303,90	7 572	33,62	66 028	101,29	27,91

Rubrica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.60.2	0805 10 15 0805 10 25 0805 10 35 0805 10 45	— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	39,21	1 710	318,69	81,68	276,42	6 887	30,58	60 057	92,13	25,39
2.60.3	0805 10 19 0805 10 29 0805 10 39 0805 10 49	— altre	35,23	1 535	285,76	73,29	248,71	6 169	27,43	53 811	82,71	22,91
2.70		Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi ; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi :										
2.70.1	ex 0805 20 10	— Clementine	74,35	3 242	604,20	154,86	524,06	13 058	57,97	113 861	174,67	48,14
2.70.2	ex 0805 20 30	— Monreal e satsuma	50,52	2 203	410,57	105,23	356,11	8 873	39,39	77 370	118,69	32,71
2.70.3	ex 0805 20 50	— Mandarini e wilkings	55,66	2 427	452,33	115,93	392,33	9 776	43,40	85 240	130,76	36,04
2.70.4	ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	— Tangerini e altri	68,71	2 996	558,38	143,12	484,32	12 068	53,58	105 226	161,42	44,49
2.80	ex 0805 30 10	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi	34,70	1 513	282,03	72,29	244,62	6 095	27,06	53 149	81,53	22,47
2.85	ex 0805 30 90	Limette (Citrus aurantifolia), fresche	177,61	7 746	1 443,30	369,93	1 251,86	31 193	138,49	271 984	417,25	114,99
2.90		Pompelmi e pomeli, freschi :										
2.90.1	ex 0805 40 00	— bianchi	39,09	1 705	317,69	81,43	275,55	6 866	30,48	59 868	91,84	25,31
2.90.2	ex 0805 40 00	— rosei	56,60	2 468	460,00	117,90	398,98	9 941	44,14	86 686	132,98	36,65
2.100	0806 10 11 0806 10 15 0806 10 19	Uve da tavola	108,50	4 732	881,72	225,99	764,77	19 056	84,60	166 158	254,90	70,25
2.110	0807 10 10	Cocomeri	13,01	565	103,78	26,98	91,95	2 192	10,05	20 118	30,42	8,53
2.120		Meloni :										
2.120.1	ex 0807 10 90	— Amarillo, Cuper, Honey Dew, Onteniente, Piel de Sapo, Rochet, Tendral	69,15	3 016	562,00	144,04	487,45	12 146	53,92	105 907	162,47	44,77
2.120.2	ex 0807 10 90	— altri	269,04	11 734	2 186,30	560,37	1 896,31	47 251	209,79	412 001	632,05	174,19
2.130	0808 10 91 0808 10 93 0808 10 99	Mele	55,31	2 412	449,48	115,21	389,86	9 714	43,13	84 704	129,94	35,81
2.140	ex 0808 20 31 ex 0808 20 33 ex 0808 20 35 ex 0808 20 39	Pere, diverse da quelle della varietà Nashi (Pyrus pyrifolia)	65,15	2 841	529,50	135,71	459,26	11 443	50,80	99 782	153,07	42,18
2.150	0809 10 00	Albicocche	163,41	7 144	1 325,90	340,93	1 160,13	28 426	127,69	248 566	384,95	104,46
2.160	0809 20 10 0809 20 90	Ciliegie	142,33	6 213	1 148,11	296,70	1 011,97	24 623	110,90	217 814	334,85	90,99
2.170	ex 0809 30 00	Pesche	112,03	4 886	910,44	233,36	789,68	19 677	87,36	171 570	263,20	72,54
2.180	ex 0809 30 00	Pesche noci	130,36	5 685	1 059,39	271,53	918,87	22 896	101,65	199 639	306,26	84,40
2.190	0809 40 11 0809 40 19	Prugne	99,22	4 327	806,30	206,66	699,36	17 426	77,37	151 946	233,10	64,24
2.200	0810 10 10 0810 10 90	Fragole	189,78	8 277	1 542,26	395,30	1 337,69	33 332	147,99	290 634	445,86	122,88
2.210	0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del « Vaccinium myrtillus »)	193,15	8 445	1 567,23	402,98	1 371,28	33 600	150,93	293 809	455,01	123,48
2.220	0810 90 10	Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)	176,86	7 713	1 437,20	368,37	1 246,57	31 061	137,91	270 836	415,49	114,51
2.230	ex 0810 90 90	Melegrane	64,94	2 834	523,88	135,38	461,76	11 235	50,60	99 388	152,79	41,52
2.240	ex 0810 90 90	Kaki	271,77	11 853	2 208,50	566,07	1 915,57	47 731	211,92	416 185	638,47	175,96
2.250	ex 0810 90 90	Lychees	294,55	12 846	2 393,61	613,51	2 076,13	51 732	229,68	451 069	691,99	190,71

REGOLAMENTO (CEE) N. 795/89 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1989

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88 [2], in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76 [4], le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero [5]; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/88 [7]; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio [8], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 [9];

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 1989.

[1] GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
[2] GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.
[3] GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.
[4] GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.
[5] GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.
[6] GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.
[7] GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.
[8] GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
[9] GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 marzo 1989, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	30,06 (1)	
1701 11 90 910	30,31 (1)	
1701 11 90 950	(2)	
1701 12 90 100	30,06 (1)	
1701 12 90 910	30,31 (1)	
1701 12 90 950	(2)	
1701 91 00 000		0,3268
1701 99 10 100	32,68	
1701 99 10 910	34,15	
1701 99 10 950	34,15	
1701 99 90 100		0,3268

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

(2) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 796/89 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1989

relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/88 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare [3], stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 1 357 t di butteroil ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario [4] ; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 7.
[3] GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.
[4] GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO I

PARTITA A

1. **Azioni n.** (1): 61/89, 62/89, 63/89 e 67/89 — Decisione della Commissione del 16. 3. 1988.

2. **Programma**: 1988.

3. **Beneficiario**: World Food Programme, Via Cristoforo Colombo 426, 00145 Roma (telex 626675 WFP I).

4. **Rappresentante del beneficiario** (3):

   A1: WFP Representative, House n. 7, Block 5, AFE, Cama'a Avenue, PO Box 913, Khartoum.

   A2 + A4: Vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.

   A3: WFP Representative — 11 — 3216, ain Mreiisse, Nsouli Building, Above Lenacar, PO Box 3216, Beirut.

5. **Luogo o paese di destinazione**: vedi allegato III.

6. **Prodotto da mobilitare**: butteroil.

7. **Caratteristiche e qualità della merce** A1, A2, A3: (2) (6) (7) (8); — A4: (2) (6) (7) (8) (9): da produrre con burro d'intervento (GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 7, I.3.1 e I.3.2).

8. **Quantitativo globale**: 1 357 t.

9. **Numero di lotti**: 1 (A1: 1 000 t, A2: 302 t, A3: 25 t, A4: 30 t).

10. **Condizionamento e marcatura**: 5 kg e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 7 e 8, I.3.3 e I.3.4.

    Iscrizioni supplementari sull'imballaggio: vedi allegato III e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 8, I.3.4.

11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: acquisto del burro presso: Agriculture House, Kildare Street, Dublin 2 (tel. 789011, telex 24280+ oppure 25118+).

    Gli indirizzi dei luoghi di ammasso sono menzionati nell'allegato II.

    Prezzo di vendita determinato conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2315/76 della Commissione (GU n. L 261 del 25. 9. 1976, pag. 12).

12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco.

13. **Porto d'imbarco**: —

14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —

15. **Porto di sbarco**: —

16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —

17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dal 10 al 24. 5. 1989.

18. **Data limite per la fornitura**: —

19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.

20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte** (4): 17. 4. 1989, ore 12.

21. **In caso di seconda gara**:

    a) scadenza per la presentazione delle offerte: 24. 4. 1989, ore 12;

    b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 17 al 31. 5. 1989;

    c) data limite per la fornitura: —

22. **Importo della garanzia di gara**: 20 ECU/t.

23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.

24. **Indirizzo a cui inviare le offerte**:

    Bureau de l'aide alimentaire
    À l'attention de Monsieur N. Arend
    Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
    Rue de la Loi 200
    B-1049 Bruxelles
    Telex AGREC 22037 B.

25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario** (5): Restituzione applicabile il 3. 3. 1989, fissata dal regolamento (CEE) n. 547/89 della Commissione (GU n. L 60 del 3. 3. 1989, pag. 13).

Note :

(1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.

(2) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.

(3) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 4.

(4) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente :

— per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,

— oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :

— 235 01 32,
— 236 10 97,
— 235 01 30,
— 236 20 05.

(5) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.

(6) Certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto, proveniente da animali sani, è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti controllate da personale tecnico specializzato, e che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati casi di afta epizootica.

(7) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato sanitario.

(8) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato d'origine.

(9) All'atto della fornitura l'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti del beneficiario un certificato in lingua inglese che attesta che il butteroil non contiene strutto (certificate stating Butteroil does not contain any pork fat/lard).

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Número de la partida Partiets nummer Nummer der Partie Αριθμός παρτίδων Number of lot Numéro du lot Numero della partita Nummer van de partij Número do lote	Cantidad Mængde Menge Τόνοι Quantity Quantité Quantità Hoeveelheid Quantidade	Nombre y dirección del almacenista Lagerindehaverens navn og adresse Name und Adresse des Lagerhalters Όνομα και διεύθυνση εναποθηκευτού Address of store Nom et adresse du stockeur Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de depothouder Nome e direcção do armazenista
A1 61/89	1 250 000 kg	— 89 575 kg: Norish Food City Ltd Tullynahinra Castleblaney County Monaghan — 33 250 kg: J P Beemsterboer Koel en Vrieshuizen Fleevoweg 105 Harderwijk 3840 AC Nederland — 630 000 kg: B V Doalimpex Pijpkade 34-36 1948 NR Beverwijk Nederland — 145 650 kg: Vriesoord Larenweg 100 52534 's Hertogenbosch Nederland — 351 525 kg: Nemijtek Vrieshuizen Veilingkade 4, 4815HC Breda Nederland
A2 62/89	377 500 kg	377 500 kg: Norish Food City Ltd Tullynahinra Castleblaney County Monaghan
A3 63/89	31 250 kg	31 250 kg: Norish Food City Ltd Tullynahinra Castleblaney County Monaghan
A4 67/89	37 500 kg	— 27 500 kg: Norish Food City Ltd Tullynahinra Castleblaney County Monaghan — 10 000 kg: Autozero Ltd Bannow Road Cabra West Dublin 7

ANEXO III — BILAG III — ANHANG III — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III — ANNEX III — ANNEXE III — ALLEGATO III — BIJLAGE III — ANEXO III

Designación del lote Parti Bezeichnung der Partie Χαρακτηρισμός της παρτίδας Lot Désignation du lot Designazione della partita Aanduiding van de partij Designação do lote	Cantidad total del lote (en toneladas) Totalmængde (tons) Gesamtmenge der Partie (in Tonnen) Συνολική ποσότητα της παρτίδας (σε τόνους) Total quantity (in tonnes) Quantité totale du lot (en tonnes) Quantità totale della partita (in tonnellate) Totale hoeveelheid van de partij (in ton) Quantidade total (em toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas) Delmængde (tons) Teilmengen (in Tonnen) Μερικές ποσότητες (σε τόνους) Partial quantities (in tonnes) Quantités partielles (en tonnes) Quantitativi parziali (in tonnellate) Deelhoeveelheden (in ton) Quantidades parciais (em toneladas)	Beneficiario Modtager Empfänger Δικαιούχος Beneficiary Bénéficiaire Beneficiario Begunstigde Beneficiário	País destinatario Modtagerland Bestimmungsland Χώρα προορισμού Recipient country Pays destinataire Paese destinatario Bestemmingsland País destinatário	Inscripción en el embalaje Emballagens påtegning Aufschrift auf der Verpackung Ένδειξη επί της συσκευασίας Markings on the packaging Inscription sur l'emballage Iscrizione sull'imballaggio Aanduiding op de verpakking Inscrição na embalagem
A1	1 357	1 000	WFP	Sudan	Action No 61/89 / Sudan 0391200 / Action of the World Food Programme / Port Sudan
A2		302	WFP	Maroc	Action n° 62/89 / Maroc 0259201 / Action du programme alimentaire mondial / Casablanca
A3		25	WFP	Lebanon	Action No 63/89 / Lebanon 0052402 / Action of the World Food Programme / Beirut
A4		30	WFP	Pakistan	Action No 67/89 / Pakistan 0278100 / Action of the World Food Programme / Karachi

REGOLAMENTO (CEE) N. 797/89 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1989

che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana dal 6 al 12 marzo 1989

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1347/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 467/87 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 1695/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 3988/87 [4], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86 un importo equivalente a quello del premio variabile alla macellazione, concesso nel Regno Unito, viene riscosso sulle carni e preparazioni ottenute da animali che hanno beneficiato di tale premio, al momento della loro spedizione verso gli altri Stati membri o della loro esportazione verso i paesi terzi;

considerando che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86, gli importi da riscuotere all'uscita dal territorio del Regno Unito sui prodotti indicati nell'allegato di detto regolamento vengono fissati ogni settimana dalla Commissione;

considerando che è pertanto opportuno fissare gli importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana dal 6 al 12 marzo 1989,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86 modificato, gli importi da riscuotere per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86 che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 6 al 12 marzo 1989 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 6 marzo 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40.
[2] GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.
[3] GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 56.
[4] GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 marzo 1989, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana dal 6 al 12 marzo 1989

(in ECU per 100 kg peso netto)

Codice NC	Importo
0201 10 10	26,26474
0201 10 90	26,26474
0201 20 21	26,26474
0201 20 29	26,26474
0201 20 31	21,01179
0201 20 39	21,01179
0201 20 51	31,51769
0201 20 59	31,51769
0201 20 90	21,01179
0201 30 00	35,98269
0202 10 00	26,26474
0202 20 10	26,26474
0202 20 30	21,01179
0202 20 50	31,51769
0202 20 90	21,01179
0202 30 10	35,98269
0202 30 50	35,98269
0202 30 90	35,98269
0206 10 95	35,98269
0206 29 91	35,98269
0210 20 10	21,01179
0210 20 90	29,94180
0210 90 41	29,94180
1602 50 10 (1)	29,94180
1602 50 10 (2)	21,01179

(1) Contenente in peso l'80 % o più di carni bovine.
(2) Altri.

REGOLAMENTO (CEE) N. 798/89 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1989

che adotta il tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine nella Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3578/88 della Commissione, del 17 novembre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 [3], il tasso di conversione agricolo di uno Stato membro è adeguato in modo da evitare il crearsi di nuovi importi compensativi monetari ;

considerando che l'andamento del tasso di mercato della dracma nel corso del periodo di riferimento dal 22 al 28 marzo 1989, tenendo conto della modifica del tasso di conversione agricolo stabilita dal regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 546/89 [5], comporterebbe in linea di massima l'aumento, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3521/88 [7], e del regolamento (CEE) n. 806/89 della Commissione [8], degli importi compensativi applicabili nel Regno Unito nel settore delle carni suine con decorrenza dal 1° aprile 1989 ; che per evitare tale conseguenza è necessario adeguare il tasso di conversione agricolo, onde evitare la creazione di questi nuovi importi compensativi monetari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1678/85, il testo della riga relativa alle carni suine è sostituito dal seguente testo :

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Dra	Applicabile sino al ...	1 ECU = ... Dra	Applicabile dal ...
« Carni suine	165,268	31 marzo 1989	166,169	1° aprile 1989 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1989.

(1) GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 16.
(2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(3) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.
(4) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.
(5) GU n. L 60 del 3. 3. 1989, pag. 11.
(6) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.
(7) GU n. L 307 del 12. 11. 1988, pag. 28.
(8) GU n. L 90 dell'1. 4. 1989, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 799/89 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1989

che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89 [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88 [4], in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'articolo 12, paragrafo 1 a), del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi applicabili ai relativi prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 [6], dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78 [8], il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, valido in principio per un mese, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 3,02 ECU/t;

considerando che per taluni prodotti trasformati il prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione accordata ai prodotti di base in vista della loro trasformazione, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1579/74;

considerando che l'elemento fisso del prelievo è stato definito dal regolamento (CEE) n. 2744/75; che, in virtù del regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio [9], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1009/86 [10], per taluni prodotti trasformati, l'elemento mobile del prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per i prodotti di base ai fini della loro trasformazione;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare [11], modificato dal regolamento (CEE) n. 1821/87 [12];

considerando che il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime all'importazione applicabile ai prodotti dei codici NC 0714 10 10, 0714 10 90 e 0714 90 10 originari di taluni paesi terzi [13], modificato dal regolamento (CEE) n. 3837/88 [14], ha fissato le condizioni in base alle quali il prelievo è limitato al 6 % ad valorem;

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.
(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30.
(5) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.
(6) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.
(7) GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.
(8) GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.
(9) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.
(10) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.
(11) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.
(12) GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 102.
(13) GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.
(14) GU n. L 340 del 10. 12. 1988, pag. 1.

considerando che il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88 [2], dispone in particolare che il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e dalle disposizioni adottate per l'applicazione di tale regolamento al glucosio e allo sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è esteso al glucosio e sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59; che di conseguenza il prelievo fissato per i prodotti dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è anche di applicazione per i prodotti dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59; che, ai fini di una corretta applicazione di dette disposizioni, è opportuno, a titolo declaratorio, riprendere questi prodotti nonché il prelievo applicabile nell'elenco dei prelievi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 [4],

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.
[2] GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.
[3] GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
[4] GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 marzo 1989, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
0714 10 10 (1)	55,19	119,75	114,92
0714 10 91	52,17	116,73	114,92
0714 10 99	55,19	119,75	114,92
0714 90 11	52,17	116,73	114,92 (3)
0714 90 19	55,19	119,75	114,92 (3)
1102 20 10	48,30	234,89	228,85
1102 20 90	26,97	132,70	129,68
1102 30 00	3,02	115,91	112,89
1102 90 10	104,29	216,15	210,11
1102 90 30	83,85	147,84	141,80
1102 90 90	50,78	145,40	142,38
1103 12 00	83,85	147,84	141,80
1103 13 11	48,30	225,89	219,85
1103 13 19	48,30	234,89	228,85
1103 13 90	26,97	132,70	129,68
1103 14 00	3,02	115,91	112,89
1103 19 10	116,94	210,95	204,91
1103 19 30	99,95	216,15	210,11
1103 19 90	50,78	145,40	142,38
1103 21 00	67,13	219,29	213,25
1103 29 10	116,94	210,95	204,91
1103 29 20	99,95	216,15	210,11
1103 29 30	83,85	147,84	141,80
1103 29 40	48,30	234,89	228,85
1103 29 50	3,02	115,91	112,89
1103 29 90	50,78	145,40	142,38
1104 11 10	56,23	122,08	119,06
1104 11 90	110,38	239,50	233,46
1104 12 10	47,11	83,38	80,36
1104 12 90	92,50	163,60	157,56
1104 19 10	67,13	219,29	213,25
1104 19 30	116,94	210,95	204,91
1104 19 50	48,30	234,89	228,85
1104 19 91	6,04	197,74	191,70
1104 19 99	90,32	257,30	251,26
1104 21 10	86,49	189,79	186,77
1104 21 30	86,49	189,79	186,77
1104 21 50	136,47	297,87	291,83
1104 21 90	56,23	122,08	119,06
1104 22 10	80,83	144,82	141,80
1104 22 30	80,83	144,82	141,80
1104 22 50	72,19	129,07	126,05
1104 22 90	47,11	83,38	80,36
1104 23 10	40,59	206,44	203,42
1104 23 30	40,59	206,44	203,42
1104 23 90	26,97	132,70	129,68

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
1104 29 10*10 (4)	48,16	160,59	157,57
1104 29 10*20 (5)	84,96	154,43	151,41
1104 29 10*30 (6)	77,93	226,36	223,34
1104 29 10*40 (7)	77,93	226,36	223,34
1104 29 10*90 (8)	77,93	226,36	223,34
1104 29 30*10 (4)	57,32	192,57	189,55
1104 29 30*20 (5)	101,60	185,16	182,14
1104 29 30*30 (6)	77,93	226,36	223,34
1104 29 30*40 (7)	77,93	226,36	223,34
1104 29 30*90 (8)	77,93	226,36	223,34
1104 29 91	37,64	123,86	120,84
1104 29 95	65,86	119,14	116,12
1104 29 99	50,78	145,40	142,38
1104 30 10	31,50	94,89	88,85
1104 30 90	23,65	101,40	95,36
1106 20 10	55,19	119,75	113,10 (3)
1106 20 91	58,35	217,20	193,02 (3)
1106 20 99	58,35	225,25	201,07 (3)
1107 10 11	71,29	221,76	210,88
1107 10 19	56,02	168,45	157,57
1107 10 91	103,74	218,66 (2)	207,78
1107 10 99	80,27	166,13	155,25
1107 20 00	91,74	191,81 (2)	180,93
1108 11 00	95,22	265,78	245,23
1108 12 00	58,35	217,20	196,65
1108 13 00	58,35	217,20	196,65
1108 14 00	58,35	217,20	98,32
1108 19 10	30,83	183,59	152,76
1108 19 90	58,35	217,20	98,32 (3)
1109 00 00	317,10	627,22	445,88
1702 30 51	146,03	353,21	256,49
1702 30 59	104,29	263,14	196,65
1702 30 91	146,03	353,21	256,49
1702 30 99	104,29	263,14	196,65
1702 40 90	104,29	263,14	196,65
1702 90 50	104,29	263,14	196,65
1702 90 75	148,38	365,43	268,71
1702 90 79	102,41	253,36	186,87
2106 90 55	104,29	263,14	196,65
2302 10 10	21,34	56,73	50,73
2302 10 90	38,88	114,70	108,70
2302 20 10	21,34	56,73	50,73
2302 20 90	38,88	114,70	108,70
2302 30 10	21,34	56,73	50,73
2302 30 90	38,88	114,70	108,70
2302 40 10	21,34	56,73	50,73
2302 40 90	38,88	114,70	108,70
2303 10 11	228,30	425,62	244,28

(1) 6 % del valore ad valorem a determinate condizioni.

(2) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

(3) Conformemente al regolamento (CEE) n. 486/85 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi terzi e territori d'oltremare :

— radici d'arrow-root dei codici NC 0714 90 11 e 0714 90 19,

— farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,

— fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.

(4) Codice Taric : grano.

(5) Codice Taric : segala.

(6) Codice Taric : miglio.

(7) Codice Taric : sorgo.

(8) Codice Taric : altri cereali.

REGOLAMENTO (CEE) N. 800/89 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1989

che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89 [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75 ; che l'incidenza sul costo di produzione di detti alimenti dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 944/87 [4], in funzione della media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa ;

considerando che il prelievo così determinato, dopo aggiunta dell'elemento fisso, è valido per un mese ; che l'elemento fisso del prelievo è stato stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2743/75 ;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi ; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1821/87 [6] ;

considerando che, a norma dell'articolo 272 dell'atto di adesione, durante la prima tappa, la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 applica all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88 [8], dal Portogallo il regime che essa applicava nei confronti del Portogallo prima dell'adesione ; che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo [9], modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/88 [10], questo stesso regime è applicabile anche in Spagna ; che in base a tale regime occorre applicare un prelievo ; che tale prelievo deve essere calcolato secondo le norme stabilite dal regolamento n. 156/67/CEE della Commissione [11], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 31/76 [12], tenendo conto della situazione dei prezzi del mercato in Portogallo ; che, per quanto concerne le importazioni in Spagna, da tale prelievo deve essere detratto l'importo compensativo adesione applicabile tra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio [13], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 [14],

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.
[3] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.
[4] GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.
[5] GU n. L 61 del 26. 2. 1985, pag. 4.
[6] GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 102.
[7] GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
[8] GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30.
[9] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.
[10] GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
[11] GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2533/67.
[12] GU n. L 5 del 10. 1. 1976, pag. 18.
[13] GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
[14] GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 marzo 1989, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
2309 10 11	10,88	31,22	20,34
2309 10 13	10,88	481,37	470,49
2309 10 31	10,88	74,45	63,57
2309 10 33	10,88	524,60	513,72
2309 10 51	10,88	138,02	127,14
2309 10 53	10,88	588,17	577,29
2309 90 31	10,88	31,22	20,34
2309 90 33	10,88	481,37	470,49
2309 90 41	10,88	74,45	63,57
2309 90 43	10,88	524,60	513,72
2309 90 51	10,88	138,02	127,14
2309 90 53	10,88	588,17	577,29

REGOLAMENTO (CEE) N. 801/89 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1989

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantasettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1035/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88 [2], in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1035/88 della Commissione, del 18 aprile 1988, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco [3], si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/88, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantasettesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quarantasettesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 1035/88, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 36,781 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
[2] GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.
[3] GU n. L 102 del 21. 4. 1988, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 802/89 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1989

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88 [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2336/88 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 785/89 [4];

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2336/88 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.
(3) GU n. L 203 del 28. 7. 1988, pag. 22.
(4) GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 44.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 marzo 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	34,18 (1)
1701 11 90	34,18 (1)
1701 12 10	34,18 (1)
1701 12 90	34,18 (1)
1701 91 00	41,05
1701 99 10	41,05
1701 99 90	41,05 (2)

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

(2) Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 803/89 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1989

che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 [2], in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 546/89 [4],

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2216/88 [6], in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 682/89 della Commissione [7], modificato dal regolamento (CEE) n. 724/89 [8];

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 682/89 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1989/1990 per il colza e il ravizzone e la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti, l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per questa campagna ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base delle ultime proposte della Commissione al Consiglio sul prezzo indicativo; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo e le misure connesse, in particolare del regime dei quantitativi massimi garantiti, per la campagna 1989/1990 saranno conosciuti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione [9] sono fissati negli allegati.

2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio [10] fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.

3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio [11] per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.

4. Tuttavia l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata, per la campagna di commercializzazione 1989/1990 per il colza e il ravizzone sarà confermato o sostituito con decorrenza dal 30 marzo 1989, per tener conto dei prezzi e delle misure connessi per la campagna 1989/1990, in particolare del regime dei quantitativi massimi garantiti per i semi di colza e di ravizzone.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 1989.

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.
[3] GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.
[4] GU n. L 60 del 3. 3. 1989, pag. 11.
[5] GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
[6] GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 10.
[7] GU n. L 73 del 17. 3. 1989, pag. 32.
[8] GU n. L 79 del 22. 3. 1989, pag. 20.
[9] GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.
[10] GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.
[11] GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7 (1)	5° term. 8 (1)
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	0,580	0,580	0,580	0,580	1,170	1,170
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	19,378	19,536	19,453	19,212	16,264	15,863
2. Aiuti finali						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	46,16	46,54	46,35	45,80	38,81	38,10
— Paesi Bassi (Fl)	51,48	51,90	51,69	51,05	43,23	42,28
— UEBL (FB/Flux)	935,70	943,33	939,33	927,69	785,34	765,98
— Francia (FF)	141,46	142,63	141,90	140,00	118,02	114,87
— Danimarca (Dkr)	169,52	170,90	170,13	167,98	142,04	138,46
— Irlanda (£ Irl)	15,733	15,862	15,781	15,570	13,125	12,774
— Regno Unito (£)	12,119	12,220	12,146	11,946	10,023	9,631
— Italia (Lit)	30 252	30 500	30 261	29 720	25 011	23 960
— Grecia (Dra)	2 207,06	2 208,34	2 151,72	2 076,81	1 677,26	1 520,77
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	89,44	89,44	89,44	89,44	180,43	180,43
— in un altro Stato membro (Pta)	3 073,29	3 098,95	3 082,67	3 037,05	2 660,97	2 567,66
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Esc)	4 214,99	4 244,19	4 212,16	4 151,72	3 605,54	3 482,84

(1) Fatta salva la fissazione dei prezzi e delle misure connesse, in particolare del regime dei quantitativi massimi garantiti, per la campagna 1989/1990, in caso di fissazione anticipata.

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7 (1)	5° term. 8 (1)
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	3,080	3,080	3,080	3,080	3,670	3,670
— Portogallo	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
— altri Stati membri	21,878	22,036	21,953	21,712	18,764	18,363
2. Aiuti finali :						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	52,07	52,44	52,25	51,70	44,71	44,00
— Paesi Bassi (Fl)	58,10	58,52	58,30	57,67	49,85	48,90
— UEBL (FB/Flux)	1 056,42	1 064,05	1 060,04	1 048,41	906,06	886,69
— Francia (FF)	160,43	161,59	160,86	158,96	136,98	133,83
— Danimarca (Dkr)	191,62	193,01	192,24	190,09	164,14	160,56
— Irlanda (£ Irl)	17,843	17,972	17,891	17,680	15,234	14,884
— Regno Unito (£)	13,807	13,907	13,834	13,633	11,710	11,318
— Italia (Lit)	34 339	34 588	34 348	33 807	29 098	28 048
— Grecia (Dra)	2 597,11	2 598,39	2 541,77	2 466,86	2 067,31	1 910,82
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	474,98	474,98	474,98	474,98	565,96	565,96
— in un altro Stato membro (Pta)	3 458,82	3 484,48	3 468,20	3 422,58	3 046,50	2 953,19
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	470,02	470,02	470,02	470,02	470,02	470,02
— in un altro Stato membro (Esc)	4 685,01	4 714,21	4 682,17	4 621,74	4 075,56	3 952,86

(1) Fatta salva la fissazione dei prezzi e delle misure connesse, in particolare del regime dei quantitativi massimi garantiti, per la campagna 1989/1990, in caso di fissazione anticipata.

ALLEGATO III

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	22,850	23,228	23,394	23,435	23,435
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (1):					
— R. f. di Germania (DM)	54,39	55,29	55,68	55,79	55,79
— Paesi Bassi (Fl)	60,69	61,69	62,13	62,24	62,24
— UEBL (FB/Flux)	1 103,36	1 121,61	1 129,62	1 131,60	1 131,60
— Francia (FF)	167,36	170,23	171,44	171,77	171,77
— Danimarca (Dkr)	200,07	203,41	204,87	205,23	205,23
— Irlanda (£ Irl)	18,614	18,934	19,068	19,104	19,104
— Regno Unito (£)	14,387	14,643	14,747	14,749	14,749
— Italia (Lit)	35 815	36 435	36 611	36 546	36 546
— Grecia (Dra)	2 683,87	2 724,73	2 713,10	2 692,73	2 692,73
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	797,28	797,28	797,28	797,28	797,28
— in un altro Stato membro (Pta)	3 654,96	3 712,98	3 732,84	3 727,63	3 727,63
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:					
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	6 555,29	6 628,32	6 643,72	6 637,12	6 637,12
— in un altro Stato membro (Esc)	6 388,70	6 459,87	6 474,88	6 468,45	6 468,45
3. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	3 604,83	3 662,85	3 684,16	3 679,43	3 679,43
4. Aiuti speciali:					
— in Portogallo (Esc)	6 388,70	6 459,87	6 474,88	6 468,45	6 468,45

(1) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0260760.

ALLEGATO IV

Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7	5° term. 8
DM	2,082340	2,078630	2,074810	2,071430	2,071430	2,061570
Fl	2,350040	2,346990	2,344670	2,342150	2,342150	2,333630
FB/Flux	43,616100	43,610300	43,595000	43,577500	43,577500	43,500300
FF	7,050680	7,053270	7,056340	7,058590	7,058590	7,064000
Dkr	8,123990	8,122750	8,121170	8,118810	8,118810	8,114230
£Irl	0,779560	0,778983	0,778594	0,778384	0,778384	0,777556
£	0,648048	0,649652	0,651106	0,652485	0,652485	0,657300
Lit	1 529,24	1 534,44	1 540,33	1 546,01	1 546,01	1 562,72
Dra	175,57200	177,42700	178,94200	180,37900	180,37900	184,62300
Esc	171,41300	172,09200	172,92900	173,53800	173,53800	175,61600
Pta	129,72000	130,18700	130,65000	131,07000	131,07000	132,51600

REGOLAMENTO (CEE) N. 804/89 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1989

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva [3], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi;

considerando che le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con i regolamenti (CEE) n. 1650/86 e (CEE) n. 616/72 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 [5];

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1650/86 la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva; che, tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo; che l'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato;

considerando che, in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1650/86, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara; che la gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1650/86 la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorquando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, primo paragrafo, del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che, in caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 [6] del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 [7],

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.
[3] GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.
[4] GU n. L 78 del 31. 3. 1972, pag. 1.
[5] GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 53.
[6] GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
[7] GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo ; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 marzo 1989, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)
1509 10 90 100	63,50
1509 10 90 900	100,00
1509 90 00 100	69,00
1509 90 00 900	105,00
1510 00 90 100	16,50
1510 00 90 900	50,00

(1) Per le destinazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione (GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1), e per le esportazioni verso i paesi terzi.

NB : I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata) (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 805/89 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1989

che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la nona gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3421/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio di oliva [3], in particolare l'articolo 7,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3421/88 della Commissione [4], è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3421/88 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collochino a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la nona gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3421/88 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 23 marzo 1989.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.
(4) GU n. L 301 del 4. 11. 1988, pag. 39.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 marzo 1989, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la nona gara parziale indetta dal regolamento (CEE) n. 3421/88

(in ECU/100 kg)

Codice del prodotto	Importo della restituzione
1509 10 90 100	65,00
1509 10 90 900	—
1509 90 00 100	72,00
1509 90 00 900	110,07
1510 00 90 100	—
1510 00 90 900	55,50

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1) (versione modificata).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1988

relativa ai fondi di promozione dell'avicoltura, dell'allevamento di bestiame minuto e degli ortofrutticoli in Belgio

(I testi in lingua francese ed olandese sono i soli fecenti fede)

(89/216/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo capoverso e l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3207/84 [2], in particolare l'articolo 19, e il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88 [4], in particolare l'articolo 31, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,

dopo aver sollecitato gli interessati, conformemente all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, a presentare osservazioni [5],

considerando quanto segue :

I

Con lettera del 26 agosto 1986, la rappresentanza permanente del Belgio presso le Comunità europee ha comunicato alla Commissione una serie di informazioni sui fondi di promozione dell'avicoltura, dell'allevamento di bestiame minuto e degli ortofrutticoli. In data 3 aprile 1986 la Commissione aveva chiesto informazioni sulle disposizioni legislative esistenti nel settore dell'avicoltura e dell'allevamento di bestiame minuto, e tali informazioni le erano successivamente state fornite.

Le misure in questione sono state istituite con regio decreto del 28 febbraio 1985, modificato dai regi decreti del 14 ottobre 1985 e del 23 aprile 1986. Queste disposizioni prevedono l'istituzione di un sistema di finanziamento per promuovere gli sbocchi dei prodotti considerati mediante la riscossione di contributi obbligatori. Secondo le informazioni fornite dalle autorità belghe, gli aiuti sono erogati per la realizzazione di azioni pubblicitarie, per la partecipazione a fiere ed esportazioni, per l'elaborazione di studi sugli sbocchi commerciali per la partecipazione a congressi, ecc.

Le azioni sono finanziate con i fondi raccolti tramite la riscossione di contributi obbligatori. Questi contributi vengono prelevati dall'ONDAH (Istituto nazionale per sbocchi agricoli e orticoli) sul mercato interno (produzione, scambi, imballaggio, macello) nonché all'importazione (uova in guscio escluse le uova da cova, prodotti a base di uova, carne di pollame, alimenti composti) e all'esportazione (prodotti a base di uova, ortofrutticoli, inclusa l'indivia). Secondo i casi, la riscossione avviene in funzione del quantitativo, del valore o dell'attività professionale (contributo professionale). I vari regi decreti indicano gli importi dei contributi che vengono riscossi.

Le autorità belghe hanno inoltre comunicato che le risorse professionali vengono integrate con una sovvenzione dello Stato. Si tratta di una parte del contributo versato dallo Stato all'ONDAH per promuovere gli sbocchi dei prodotti agricoli.

[1] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.
[2] GU n. L 286 del 20. 10. 1988, pag. 2.
[3] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[4] GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.
[5] GU n. C 275 del 14. 10. 1987, pag. 2.

II

Con lettera del 30 marzo 1987 destinata al governo belga, la Commissione ha comunicato che aveva deciso di avviare, nei confronti degli aiuti in parola, la procedura prevista all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, in quanto essa non disponeva di informazioni sufficienti sui contributi come pure sull'aiuto vero e proprio. Nel quadro di questa procedura, la Commissione ha sollecitato il governo belga a presentarle delle osservazioni.

La Commissione ha altresì sollecitato gli altri Stati membri, nonché gli interessati diversi dagli Stati membri, a presentarle osservazioni a tal riguardo.

III

Con lettere del 5 agosto e del 21 dicembre 1987, le autorità belghe hanno comunicato alla Commissione :

— che in relazione all'aiuto propriamente detto, tutte le campagne promozionali realizzate dall'ONDAH rispettano i criteri negativi e positivi enunciati nella disciplina degli aiuti nazionali a favore di azioni pubblicitarie,

— studio di un progetto di decreto che sopprime i contributi riscossi sulle importazioni di uova in guscio, di prodotti a base di uova e di carne di pollame.

Va infine osservato che tale progetto è stato adottato il 25 aprile 1988 e pubblicato sul « Moniteur belge » del 14 maggio 1988.

IV

Le autorità belghe hanno rispettato l'obbligo derivante dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE innanzitutto perché non hanno notificato gli aiuti sotto forma di progetto e, in secondo luogo, perché li hanno erogati prima che la Commissione potesse pronunciarsi in merito ad essi.

Questi aiuti, finanziati con contributi obbligatori e con stanziamenti dello Stato, influiscono sugli scambi fra Stati membri e alterano o potrebbero alterare le condizioni di concorrenza, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE poiché favoriscono i settori interessati. Tuttavia, essi rispettano la normativa vigente per gli aiuti nazionali a favore della pubblicità di prodotti agricoli e di taluni prodotti che non figurano nell'allegato II del trattato CEE, esclusi i prodotti della pesca [1]. Essi possono favorire lo sviluppo dei settori considerati senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune e possono quindi beneficiare della deroga prevista all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

Tuttavia, questa conclusione non può essere accolta in quanto alcuni degli aiuti summenzionati sono finanziati con il gettito di tributi contrari agli obblighi derivanti dall'articolo 12 e seguenti del trattato, che sono peraltro pienamente vigenti nel settore agrario (cause riunite 90/63 e 91/63 del 13 novembre 1964, Commissione contro Belgio e Lussemburgo ; raccolta X, pag. 1217).

In effetti, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, il finanziamento di un aiuto statale mediante oneri obbligatori rappresenta un elemento essenziale di questo tipo di aiuti : questi ultimi vanno quindi esaminati e valutati alla luce della normativa comunitaria vigente in relazione all'aiuto stesso e alle modalità di finanziamento (causa 47/69 del 25 giugno 1970, Francia contro Commissione, raccolta XVI, pag. 487).

In virtù dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3 del regio decreto del 28 febbraio 1985, « il produttore di ortaggi destinati al consumo allo stato fresco paga un contributo di 40 franchi per ara di coltura in serra con un contributo minimo di 1 000 FB per impresa, 22,5 FB per ara di coltura sotto plastica, con un contributo minimo di 500 FB per impresa e 15 FB per ara di coltura in pieno campo, con un contributo minimo di 500 FB per impresa « mentre » gli esportatori di ortofrutticoli, riconosciuti dall'Istituto nazionale per gli sbocchi agricoli e orticoli, pagano un contributo annuo di 5 000 FB ».

Poiché la base imponibile di questi tributi non è comparabile, il contributo all'esportazione deve essere considerato come una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'esportazione, incompatibile quindi con l'articolo 12 del trattato CEE.

Altrettanto dicasi per l'articolo 1 del decreto del 25 aprile 1988 che modifica l'articolo 2 del decreto del 28 febbraio 1985 il quale stabilisce (paragrafo 4) che « le aziende specializzate nella produzione di uova pagano un contributo annuo di 12 000 FB mentre le aziende riconosciute come aziende esportatrici di prodotti d'uova dall'Istituto nazionale per gli sbocchi agricoli e orticoli pagano un contributo annuo di 30 000 FB ».

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, questo contributo va considerato come una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'esportazione, incompatibile con l'articolo 12 del trattato CEE, poiché colpisce in misura maggiore i prodotti esportati rispetto ai prodotti commercializzati all'interno del territorio nazionale (causa 51/74 del 23 gennaio 1975, Van Hulst contro Produktschap voor Siegenvassen ; raccolta 1975, pag. 79).

Tenuto conto del fatto che i dati disponibili non consentono di operare una distinzione fra gli aiuti finanziati in base ai contributi di cui sopra, contrari all'articolo 12 del trattato, e gli aiuti finanziati con altri contributi e con fondi statali, l'insieme degli aiuti finanziati dall'ONDAH a norma dell'articolo 1 della legge dell'11 aprile 1983 nei settori dell'avicoltura, dell'allevamento di bestiame minuto e degli ortofrutticoli, non può essere considerato compatibile con il mercato comune e deve pertanto essere soppresso.

[1] GU n. C 302 del 12. 11. 1987, pag. 6.

La presente decisione non pregiudica le conseguenze che la Commissione trarrà, se del caso, in relazione al finanziamento della politica agraria comune ad opera del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti finanziati con i contributi riscossi in forza del regio decreto del 28 febbraio 1985, modificato da ultimo dal regio decreto del 25 aprile 1988, sono illegali in riferimento all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. Essi sono inoltre incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE e devono essere soppressi.

Articolo 2

Il governo belga comunicherà alla Commissione, entro due mesi a decorrere dalla notifica della presente, i provvedimenti adottati per conformarsi alla presente decisione.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1988

relativa ad un aiuto nazionale a favore del settore delle carni bovine in Italia

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(89/217/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 [2], in particolare l'articolo 24,

dopo aver intimato agli interessati, conformemente all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, di presentare le loro osservazioni al riguardo [3],

considerando quanto segue :

I

1. In seguito alle informazioni comunicate alla Commissione il 29 gennaio 1988 i servizi competenti hanno chiesto alle autorità italiane di fornire informazioni sull'esistenza di un aiuto nel settore delle carni bovine.

Il governo italiano non ha risposto entro il termine previsto.

2. La misura in parola è così strutturata :

In base alla circolare dell'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) n. 226/C del 22 gennaio 1988, il CIPE (Comitato interministeriale per la pianificazione economica) aveva deciso che, per le carni bovine, il quarto posteriore corrispondente al quarto anteriore consegnato all'intervento può essere lasciato in deposito presso questo stesso organismo dopo la congelazione.

Sempre secondo la circolare summenzionata, l'aiuto erogato in ragione di 2 000 Lit/kg (1,35 ECU) è destinato a coprire parzialmente i costi di trasporto sul mercato del prodotto lasciato in deposito nonché il deprezzamento subito dalla carne dopo la congelazione.

Le misure nazionali in vigore dal 1° febbraio 1988 riguardano un quantitativo massimo di 6 500 t di carni bovine, per un periodo di 5 settimane. Il costo complessivo previsto dell'aiuto ammonta a 13 miliardi di Lit (8,125 milioni di ECU).

Al riguardo devono essere rispettate le seguenti condizioni :

— il quarto posteriore deve essere presentato all'intervento unitamente al quarto anteriore ;

— la carne può essere prelevata dall'ammasso allo stato congelato non prima di 72 ore e non oltre 150 giorni dopo l'entrata all'ammasso ;

— l'operatore che ammassa la carne può chiedere che il quarto posteriore venga disossato sotto il controllo dell'AIA (Associazione italiana allevatori) e può quindi ammassare la carne così disossata ;

— la richiesta di ammasso di quarti posteriori deve essere presentata congiuntamente alla richiesta di intervento per i quarti anteriori ;

— l'aiuto è pagato 90 giorni dopo la data di ammasso del prodotto ma soltanto dopo che è stato effettuato il pagamento del quarto anteriore ammesso all'intervento.

II

1. Con lettera dell'8 febbraio 1988 indirizzata al governo italiano, la Commissione ha notificato la sua decisione di avviare, nei confronti di tale aiuto, la procedura prevista all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato.

2. Con detta lettera, la Commissione ha informato le autorità italiane che considerava questo aiuto come un aiuto al funzionamento che non può avere alcun effetto durevole sullo sviluppo del settore considerato ; gli effetti della misura in causa vengono meno con l'applicazione stessa della misura. La Commissione ritiene, in via di principio, che tali misure siano incompatibili con il mercato comune.

D'altro canto, la normativa comunitaria nel settore delle carni bovine costituisce un sistema completo ed esauriente che esclude qualsiasi possibilità, per gli Stati membri, di adottare misure complementari per sostenere i redditi dei produttori di carni bovine.

La misura prevista dal governo italiano è inoltre supplementare rispetto a quelle già adottate a livello comunitario. In effetti, il regolamento (CEE) n. 828/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, che fissa l'elenco dei prodotti ammissibili all'intervento nel settore delle carni bovine [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 654/89 [5], stabilisce che in Italia sono offerti all'intervento esclusivamente i quarti anteriori della categoria A, classi U, R e O.

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[2] GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.
[3] GU n. C 41 del 13. 2. 1988, pag. 3.
[4] GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 8.
[5] GU n. L 71 del 15. 3. 1989, pag. 38.

Scopo di detto regolamento è di immettere immediatamente in commercio i quarti posteriori. La misura nazionale contestata rappresenta in effetti un aiuto all'ammasso privato che consente agli operatori italiani di ammassare i loro prodotti mentre gli operatori degli altri Stati membri sono obbligati a smaltirli immediatamente o, eventualmente, a sostenere le spese di ammasso di detti prodotti.

Inoltre, l'aiuto, che in realtà favorisce l'ammasso di quarti posteriori, può costituire un incentivo supplementare per gli operatori italiani ad offrire carni all'intervento (quarti anteriori), ciò che potrebbe comportare un incremento delle spese del FEAOG per il settore considerato. Siffatta misura nazionale sarebbe quindi contraria all'interesse comune.

L'aiuto previsto costituisce pertanto un'infrazione alla normativa comunitaria.

3. Nel quadro di questa procedura, la Commissione ha intimato al governo italiano di presentare le sue osservazioni al riguardo.

La Commissione ha inoltre intimato agli altri Stati membri e agli altri interessati diversi dagli Stati membri, di presentarle le loro osservazioni.

III

Con lettera del 12 febbraio 1988, il governo italiano ha risposto alla lettera di intimazione della Commissione.

Le autorità italiane hanno confermato l'esistenza di questo aiuto, nonché le informazioni già in possesso della Commissione.

La mancata notifica della misura sarebbe dovuta al fatto che il CIPE l'ha adottata da pochissimo tempo (21 gennaio 1988) e che in seguito le richieste della Commissione hanno reso superflua la notifica dell'aiuto del quale la Commissione stessa conosceva già tutti gli aspetti.

Non è stato peraltro possibile rispettare il termine imposto dalla Commissione nella lettera con la quale è stata chiesta la notifica, trattandosi di un termine molto breve.

Secondo le autorità italiane :

a) non si tratta di acquisti di quarti posteriori da parte dell'organismo di intervento, in quanto il prodotto rimane di proprietà esclusiva di colui che l'ha depositato ;

b) non si tratta di un aiuto all'ammasso privato, in quanto non è previsto un ammasso della durata minima di quattro mesi per la concessione dell'aiuto. Si tratta in realtà di una partecipazione alle spese sostenute dai produttori per le operazioni di congelamento, per poter conservare più a lungo il prodotto considerato. La misura mira ad evitare una nuova depressione del mercato e, in definitiva, l'effetto è quello di ridurre il quantitativo dei quarti anteriori destinati all'intervento ;

c) non si tratta di un aiuto alla produzione bensì di un intervento per creare condizioni di mercato più propizie nell'interesse generale ;

d) la misura non può affatto influire sugli scambi intracomunitari poiché il grado di autoapprovvigionamento dell'Italia per le carni bovine è appena del 60 % e anche perché è proprio sul mercato italiano che vengono immesse le eccedenze degli altri Stati membri della Comunità ;

e) la misura è stata adottata per tener conto delle condizioni particolarmente gravi del mercato caratterizzato da cali considerevoli del livello dei prezzi, espressi in ECU, che superano il 15 % rispetto al livello dei prezzi del periodo corrispondente dell'anno precedente.

IV

1. Le autorità italiane non hanno rispettato l'obbligo imposto dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, anzitutto perché non hanno notificato la misura nella fase di progetto e, in secondo luogo, perché l'hanno applicata dal 1° febbraio 1988 senza che la Commissione potesse pronunciarsi al riguardo.

Queste inadempienze hanno provocato una situazione particolarmente grave poiché detto aiuto costituisce sostanzialmente un'infrazione all'organizzazione comune di mercato delle carni bovine ed è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato.

2. Per quanto concerne le argomentazioni addotte dalle autorità italiane, va sottolineato quanto segue :

a) La Commissione non ha affermato che si trattava di acquisti effettuati dagli organismi d'intervento ma piuttosto di un aiuto nazionale inteso a favorire l'ammasso privato.

   Poiché il deposito è considerato una condizione sine qua non per il pagamento dell'aiuto, la Commissione ha ritenuto che quest'ultimo fosse destinato a incoraggiare l'ammasso del prodotto in questione mediante il ritiro dal mercato e la congelazione del prodotto. Quest'azione ha un'enorme importanza sotto il profilo economico ; in effetti, l'importo dell'aiuto ammonta a 1 350 ECU/t per i quarti posteriori mentre la normativa comunitaria prevedeva, per il 1987, la concessione di circa 500 ECU/t per l'ammasso privato di quarti posteriori di bovini per un periodo di ammasso di 4 mesi.

b) La Commissione ha invece considerato che la misura fosse destinata a coprire le perdite derivanti dalla congelazione della carne nonché i costi di trasporto sul mercato della stessa, ciò che avrebbe comportato, da un lato, il ritiro dal mercato di un determinato quantitativo di carne e, dall'altro, l'ammasso di quarti posteriori. È per questo motivo che la Commissione ha ritenuto che la misura predetta avrebbe favorito l'ammasso di quarti posteriori di carni bovine. Anziché favorire una diminuzione dei quantitativi di quarti anteriori offerti all'intervento, la Commissione constata che, come risulta dalla decisione dell'AIMA del 22 gennaio 1988, la misura in causa riguarda i quarti posteriori i quali, per poter beneficiare dell'aiuto nazionale, devono

essere consegnati all'intervento unitamente ai quarti anteriori. Questa misura non può quindi favorire una diminuzione dei quantitativi offerti all'intervento ; essa produce in realtà l'effetto opposto in quanto incoraggia gli operatori a consegnare all'intervento i quarti anteriori per beneficiare dell'aiuto concesso per i quarti posteriori.

c) Contrariamente a quanto affermano le autorità italiane, la Commissione ritiene inoltre che l'aiuto in parola potrebbe stimolare la produzione poiché consente ai produttori di consegnare i prodotti in causa e di avviare più rapidamente un nuovo ciclo di produzione di carni bovine. L'effetto della misura sarà quindi di far aumentare i quantitativi prodotti nel corso dell'anno.

d) La misura può inoltre avere degli effetti sugli scambi in quanto la modifica unilaterale di un determinato elemento dei costi normalmente sostenuti dagli operatori del settore considerato potrebbe perturbare l'equilibrio del mercato di tali prodotti. In tal senso, la misura in questione può consentire agli operatori italiani di offrire la carne a prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli praticati dagli operatori degli altri Stati membri che offrono carni bovine sul mercato italiano ma che non beneficiano dell'aiuto nazionale vigente in Italia ; l'aiuto può quindi comportare una diminuzione dei quantitativi importati dagli altri Stati membri e influire in tal modo sugli scambi fra Stati membri.

e) Per risolvere questa situazione, che è fonte di difficoltà sul mercato delle carni bovine, la Commissione ritiene opportuno adottare, a livello comunitario, qualsiasi misura necessaria per evitare segnatamente difficoltà di proporzioni ancor più vaste in seguito all'applicazione di misure nazionali unilaterali che possono avere ripercussioni negative sulla situazione del settore in altri Stati membri.

f) Ciò premesso, le giustificazioni addotte dalle autorità italiane non possono essere accettate.

V

1. Gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e agli scambi dei prodotti considerati dall'aiuto in causa, conformemente all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 805/68.

Questa misura offre un vantaggio specifico agli operatori del settore interessato che possono così beneficiare di condizioni di vendita più favorevoli rispetto agli operatori che non usufruiscono dell'aiuto. L'aiuto erogato agli operatori che consegnano all'intervento può inoltre consentire a questi ultimi di pagare ai produttori di carni bovine un prezzo superiore a quello che normalmente potrebbero pagare tenuto conto delle normali condizioni del mercato delle carni bovine.

L'effetto della misura è quindi di alterare le condizioni di concorrenza fra i beneficiari dell'aiuto e gli altri operatori che non ne usufruiscono e che operano in questo settore in Italia e negli altri Stati membri.

2. Il mercato italiano è deficitario di carni bovine. In base ai dati statistici relativi al 1986, la produzione locale lorda ammonta a 919 000 t, le macellazioni ammontano complessivamente a 1 179 000 t. Il consumo interno ammonta a 1 587 000 t (il consumo umano è di 27,7 kg pro capite all'anno).

In base ai dati summenzionati, il grado di autoapprovvigionamento è del 58 % ovvero di un livello relativamente modesto. La differenza fra le macellazioni totali e il consumo interno è coperta dalle importazioni provenienti dagli altri Stati membri e dai paesi terzi (rispettivamente 570 920 t e 144 448 t). Le esportazioni destinate agli altri Stati membri e ai paesi terzi ammontano rispettivamente a 52 443 t e a 88 669 t [1].

Il quantitativo importato durante il periodo di 5 settimane durante il quale è stata applicata la misura italiana sarebbe dell'ordine di 55 000 t.

Il quantitativo di carni bovine che ha beneficiato dell'aiuto rappresenta quindi oltre il 10 % delle importazioni.

3. Anche se il mercato italiano è deficitario, il ricorso all'intervento pubblico è frequente. Per il 1986 gli acquisti di carni bovine all'intervento ammontavano a 47 000 t.

Per il periodo considerato, e contrariamente alle argomentazioni delle autorità italiane, è lecito constatare un incremento netto degli acquisti di carne (quarti anteriori) da parte degli organismi d'intervento della Comunità. Ciò risulta chiaramente dal raffronto fra i quantitativi consegnati all'intervento durante il periodo di applicazione della misura incriminata, ovvero dal 1° febbraio 1988 al 6 marzo 1988, e la situazione precedente e successiva a detto periodo. In effetti, prima e dopo il periodo considerato, gli acquisti all'intervento ammontavano in media a 402 t circa per settimana mentre durante il periodo in causa le consegne di carni bovine agli organismi pubblici d'intervento hanno raggiunto un livello di circa 1 100 t la settimana.

4. Inoltre, per sottolineare l'importanza economica di questa misura è possibile far riferimento alla misura analoga adottata dalla Comunità e applicata per un periodo di 6 settimane nel 1987 ; detta misura, contemplata dal regolamento (CEE) n. 2437/87 della Commissione [2], prevedeva la concessione di un aiuto all'ammasso privato di carcasse, di mezzene, di quarti posteriori e di quarti anteriori di bovini adulti fissato in anticipo su base forfettaria. Nel quadro di questa misura, adottata per tener conto delle gravi difficoltà del mercato delle carni bovine (terzo considerando), circa 12 000 t di carne sono state oggetto di contratti di ammasso privato in Italia.

La Commissione ritiene pertanto che il quantitativo di 6 500 t, che riguarda esclusivamente i quarti posteriori, ritirato dal mercato in seguito all'applicazione della misura nazionale, è un quantitativo assai elevato che ha un effetto diretto sia durante il periodo di concessione dell'aiuto che nel periodo successivo quando cioè la carne viene svincolata dall'intervento.

[1] Tutti i dati si riferiscono al 1986 — Fonte Eurostat.
[2] GU n. L 225 del 13. 8. 1987, pag. 13.

Detta misura può avere un effetto negativo sui quantitativi di carni bovine importati e potrebbe quindi influire negativamente sugli scambi fra Stati membri di questo prodotto.

La misura in parola risponde quindi ai criteri di cui all'articolo 92, paragrafo 1 del trattato; tale disposto prevede l'incompatibilità di principio con il mercato comune degli aiuti che rispondono ai criteri in esso enunciati.

5. Le deroghe a questo principio di incompatibilità, che sono previste dall'articolo 92, paragrafo 2, non sono manifestamente applicabili all'aiuto in parola. Quelle previste dal paragrafo 3 di detto articolo indicano gli obiettivi perseguiti nell'interesse della Comunità e non soltanto nell'interesse di settori particolari dell'economia nazionale. Queste deroghe vanno interpretate restrittivamente quando si esaminano programmi di aiuto a finalità regionale o settoriale o per tutti i casi individuali di applicazione di regimi di aiuto generali.

Le deroghe possono essere autorizzate segnatamente solo se la Commissione può stabilire che l'aiuto è necessario per la realizzazione di uno degli obiettivi contemplati da dette disposizioni. Accordare il beneficio di queste deroghe ad aiuti che non comportano questa contropartita equivarrebbe ad ostacolare gli scambi fra Stati membri ed a provocare distorsioni di concorrenza senza nessuna giustificazione in relazione all'interesse della Comunità: ciò equivarrebbe inoltre ad accordare vantaggi indebiti a determinati Stati membri.

Nel caso specifico, l'aiuto non consente di constatare l'esistenza di una simile contropartita. In effetti, il governo italiano non è stato in grado di fornire e la Commissione non ha potuto individuare alcuna giustificazione che consenta di stabilire che l'aiuto in parola soddisfa le condizioni richieste per l'applicazione di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3 del trattato.

Non si tratta di misure destinate a promuovere la realizzazione di un importante progetto di interesse comune a livello europeo, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), poiché gli eventuali effetti sugli scambi di detto aiuto sono contrari all'interesse comune.

Non si tratta neppure di una misura intesa ad eliminare una grave perturbazione dell'economia dello Stato membro considerato ai sensi di questa stessa disposizione.

Per quanto concerne le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) nei confronti degli aiuti destinati a favorire o ad agevolare lo sviluppo economico delle regioni nonché quello di determinate attività contemplate alla lettera c), si deve constatare che questa misura — dato il suo carattere di aiuto — non può migliorare in modo durevole le condizioni del settore economico beneficiario poiché qualora la concessione dell'aiuto venisse sospesa, il settore si troverebbe nuovamente nella stessa situazione strutturale esistente prima di questo intervento dello Stato.

Di conseguenza, gli aiuti vanno considerati come aiuti al funzionamento delle imprese considerate ovvero aiuti ai quali, in linea di massima, la Commissione si è sempre opposta poiché la loro concessione non consente di creare le condizioni previste per beneficiare di una delle deroghe contemplate dal paragrafo 3, lettere a) e c) dell'articolo 92.

6. Per quanto concerne poi i prodotti soggetti all'organizzazione comune di mercato, esistono dei limiti alle prerogative degli Stati membri di intervenire direttamente nel funzionamento di dette organizzazioni comuni di mercato che prevedono un sistema di prezzi comuni e che sono ormai di esclusiva competenza della Comunità.

La concessione degli aiuti previsti in questo settore disconosce il principio in base al quale gli Stati membri non possono più intervenire in modo unilaterale in relazione ai redditi degli agricoltori tramite la concessione di aiuti di questo genere, poiché il reddito degli agricoltori è determinato in base alle misure contemplate dall'organizzazione comune dei mercati. Per questo motivo, gli aiuti italiani costituiscono un'infrazione all'organizzazione comune di mercato del settore considerato.

L'infrazione è ulteriormente aggravata dal fatto che l'azione di ritiro dal mercato che viene in tal modo incoraggiata amplifica gli effetti della misura comunitaria attualmente in vigore e prevista dal regolamento (CEE) n. 828/87. Quest'ultima misura riguarda l'intervento pubblico in relazione ai quarti anteriori.

Dato l'effetto che questa misura può avere sull'incremento delle consegne di quarti anteriori agli organismi d'intervento, non si deve dimenticare che un'altra conseguenza sarà un incremento delle spese a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

Per questo motivo, la misura va considerata come contraria all'interesse comune.

Anche se fosse stato possibile prevedere una deroga per i prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3 del trattato, il fatto che questo aiuto costituisce un'infrazione nei confronti dell'organizzazione comune di mercato interessato esclude comunque l'applicazione di tale deroga ai prodotti summenzionati.

7. L'aiuto in parola è quindi incompatibile con il mercato comune, conformemente al disposto dell'articolo 92 del trattato.

8. La presente decisione non pregiudica le conseguenze che la Commissione, eventualmente, trarrà in relazione al finanziamento della politica agraria comune da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'aiuto deciso dal CIPE (Comitato interministeriale per la pianificazione economica), applicato in base alla circolare dell'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) n. 226/C del 22 gennaio 1988, che prevede il pagamento di un importo per i quarti posteriori di carne bovina, destinato a coprire parzialmente :

— il deprezzamento subito dal prodotto fresco in seguito alla congelazione, e

— le spese di trasporto sul mercato,

è illegale ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE. Esso è inoltre incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

Il governo italiano comunica alla Commissione, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, le misure che avrà adottato per conformarsi alla presente decisione.

Articolo 3

La Commissione si riserva di trarre le conseguenze della concessione di questo aiuto illegale in relazione al finanziamento della politica agraria comune ad opera del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente